

#### NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

L'Art. 49 del D Lgs n.231/2007 e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha introdotto misure restrittive per l'utilizzo del denaro contante e titoli al portatore.

Con Legge 208 del 28-12-2015 (c.d. "Legge di Stabilità") pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015 **vigente da 01-01-2016** il suddetto articolo 49 ha subito delle modificazioni ai commi 1 e 1 bis.

- Per quanto concerne il comma 1 le parole "euro mille" sono state sostituite dalle parole "euro tremila".
- Alla fine del comma 1 è stato altresì aggiunto il seguente periodo "Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b), numero 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille" (n.d.r: per l'operatività dei c.d "money transfer" viene confermato il limite pre-vigente al 31-12-2015).
- Per quanto concerne il comma 1 bis le parole "è di 2.500 euro" sono state sostituite dalle seguenti "è di euro tremila" (n.d.r: per l'attività svolta dai "cambialvalute", soggetti di cui all'art 17-bis del Dlgs 141/2010, la soglia viene parificata al quella del contante di cui al comma 1)
- Non vengono variate le soglie relative alla circolazione degli assegni bancari, circolari e postali (n.d.r:permane obbligo clausola di non trasferibilità oltre € 999,99) e non vengono variate le soglie relative ai saldi dei libretti al portatore (n.d.r: permane divieto supero soglia saldo € 999,99).

#### PERTANTO

#### TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O TITOLI AL PORTATORE

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad euro 3.000 (Legge 208 del 28 dicembre 2015). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a..

#### ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane S.p.A. muniti della clausola di "non trasferibilità". Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto; tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.

La clausola di "non trasferibilità" sugli assegni è obbligatoria per importi pari o superiori a 1.000 euro (DL 201 del 06 dicembre 2011); gli assegni emessi con tale clausola devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario.

I carnet assegni possono essere utilizzati secondo i nuovi limiti:

1. in forma libera per importi inferiori a 1.000 euro;
2. mediante apposizione della clausola di "non trasferibilità" e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a 1.000 euro (DL 201 del 06 dicembre 2011).

Gli assegni bancari emessi all'ordine del traente (compresi quelli che riportano la dicitura "a me medesimo", "m.m.", "a me stesso", etc.) possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A., senza la possibilità di girarli ad altri; vengono pertanto considerati non trasferibili e non possono più circolare.

I dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti che hanno richiesto la consegna di carnet e/o l'emissione di assegni circolari o vaglia postali o cambiali liberi e dei soggetti che hanno presentato all'incasso tali assegni, devono essere tenuti a disposizione dell'Agenzie delle Entrate e di altre autorità competenti.

**La violazione delle precedenti disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo del titolo di credito con un minimo di 3.000 €. La banca ha l'obbligo di comunicare le infrazioni entro 30 giorni al MEF. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 € la sanzione minima è aumentata di 5 volte.**

#### LIBRETTI AL PORTATORE

Il saldo dei libretti di deposito al risparmio al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (DL 201 del 06 dicembre 2011). I libretti di deposito bancari o postali con saldo pari o superiore a 1.000 euro dovevano essere estinti, ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore a detto limite entro il 31-03-2012.

In caso di trasferimento di libretti al portatore il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla Banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

**La mancata osservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto con un minimo di 3.000 €. Per le violazioni di cui sopra che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 € le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.**

3° Agg gennaio 2016

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia - Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

[www.lavalsabbina.it](http://www.lavalsabbina.it)

[info@lavalsabbina.it](mailto:info@lavalsabbina.it)

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI